

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 868-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GARIBALDI)

Comunicata alla Presidenza il 27 dicembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Inquadramento nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche del personale dipendente dai soppressi istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste

d'iniziativa dei deputati COLONI e REBULLA

(V. Stampato Camera n. 1541)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, sulla base della indagine compiuta dal Comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, indagine inerente all'attività, alla consistenza patrimoniale, ai bilanci e alla produttività degli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste e dopo il parere della apposita Commissione parlamentare, gli enti medesimi furono ritenuti non necessari e quindi soppressi ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Non è stato possibile al relatore conoscere le ragioni per cui gli Istituti talassografici sono stati ritenuti non necessari. È da presumere che ciò sia avvenuto per la loro inadeguatezza strutturale in rapporto alla evoluzione dei mezzi e metodi di ricerca della scienza finalizzata allo studio del mare dal punto di vista fisico chimico e biologico e della distribuzione e frequenza dei rapporti reciproci tra animali, vegetali e ambiente marino.

Ma, quali che siano state le ragioni della soppressione, l'oggetto del presente provvedimento riguarda l'esigenza di dare una disciplina al personale dei soppressi istituti: circa 29 unità. Personale addetto che appartiene ad uno specifico ruolo del Ministero dell'agricoltura e foreste, e della cui posizione giuridica a suo tempo con tutta evidenza ci si dimenticò. Tale personale attualmente è comandato al CNR dove svolge la propria attività specializzata per provvedere alle funzioni originali attualmente espletate dallo stesso Consiglio nazionale delle ricerche.

Con il disegno di legge in esame, dunque, ci si propone di normalizzare una situazione,

quanto meno atipica, nel contempo offrendo l'opportunità agli interessati di compiere una scelta personale mediante domanda di trasferimento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste al Consiglio nazionale delle ricerche entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge; in caso contrario detto personale sarebbe restituito alla Amministrazione di provenienza; inoltre viene offerta la facoltà di conservare a domanda il trattamento economico in godimento.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Nessuna obiezione è venuta dal Governo. La Commissione si è espressa unanimemente a favore.

Nel proporre al Senato di accogliere favorevolmente il disegno di legge in esame resta da richiamare l'attenzione dei colleghi sul problema, rilevante dal punto di vista ordinamentale, del trattamento di quiescenza ed eventualmente di previdenza del personale in discorso. Questione questa di dimensione pregnante; così come evidenzia il disegno di legge del Governo n. 843, ora all'esame della 1^a Commissione, sul trattamento di quiescenza e previdenza del personale degli enti disciolti. Per questo sono stati chiesti chiarimenti al Governo che, pur riconoscendo l'esistenza del problema stesso, ha ugualmente sollecitato l'approvazione del presente disegno di legge n. 868 così come licenziato dalla Camera, riservandosi, secondo i tempi che si paleseranno opportuni, di apportare al richiamato disegno di legge n. 843, un formale emendamento idoneo a salvaguardare le eventuali legittime aspettative degli interessati al presente disegno di legge.

GARIBALDI, relatore

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

6 novembre 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli istituti talassografici di Messina, Taranto e Trieste, soppressi con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 439, ed incorporati nel Consiglio nazionale delle ricerche, può essere, a domanda, trasferito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai corrispondenti ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche.

In corrispondenza al contingente di personale trasferito vengono ridotti, con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, e le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previste per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Trascorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al primo comma che non abbia presentato domanda di trasferimento è restituito all'amministrazione di provenienza.

Detto personale conserva a domanda il trattamento economico in godimento se più favorevole, salvo il riassorbimento in base alla successiva progressione economica.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.